

*circostanze idonee a giustificare l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito*").

Successivamente la Corte di cassazione ha poi adeguato il nuovo principio alla necessità di risarcire pregiudizi di natura esistenziale stabilendo la necessità di effettuare adeguate personalizzazioni (*"Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, con la conseguenza che risulta incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri recati dall'anzidette tabelle milanesi. Ove, peraltro, si tratti di dover risarcire anche i c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto (come accade per le citate tabelle di Milano) pure del c.d. "danno esistenziale", ossia dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. "personalizzazione", riconsiderando i parametri anzidetti in ragione anche di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato"*)<sup>(1112)</sup>.

La giurisprudenza si è prevalentemente adeguata al *decisum* affermando ripetutamente che la liquidazione del danno non patrimoniale, ove avvenga in via equitativa per mancanza di criteri legali, debba procedere con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze, costituendo la parità di trattamento uno dei due pilastri, insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto, su cui poggia la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. Le tabelle milanesi, nella perdurante mancanza di criteri oggettivi legali, sono l'unico metodo ritenuto in grado di soddisfare nel miglior modo possibile il principio di eguaglianza, con la conseguenza che ove il giudice intenda — come pure gli è consentito — adottare criteri alternativi, ha l'onere di spiegare per quali ragioni l'applicazione del criterio

<sup>(1112)</sup> Cass., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402.